

## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE CASA MARIA ADELAINE DA SACCO

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci

Il giorno 29 luglio 2020, alle ore 20,30, presso la Sede - Via Paludetti, 35 - Vidor - si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione CASA MARIA ADELAINE DA SACCO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea BUSO UDINO e quale Verbalizzante ADAMI DIANA.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/~~con il voto favorevole di~~ --- soci (in ~~questo caso indicare il numero degli eventuali soci contrari o astenuti~~), delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Buso Udino

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MONTEBELLUNA

Registrato il 11.08.2020

al N. 1784

Series 3

Il Verbalizzante

Adami Diana

Liquidati Euro

di cui

di cui

per imposta ipotecaria Euro



## STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CASA MARIA ADELAIDE DA SACCO - VIDOR

Art. 1 – **(Denominazione e sede)** E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **Organizzazione di Volontariato (Odv) Casa Maria Adelaide Da Sacco**. Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Paludotti, 33 nel comune di Vidor (Tv). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – **(Statuto)** L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 **(Efficacia dello statuto)** Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; essa costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 4 **(Interpretazione dello statuto)** Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 **(Finalità e Attività)** L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare con l'obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona disabile cercando di realizzare un'integrazione concreta con le comunità territoriali, attraverso l'attuazione di multiformi iniziative. La finalità primaria è di creare attorno alla comunità residenziale e del centro diurno "Casa Maria Adelaide Da Sacco" una rete di volontari che offrano agli ospiti relazioni amicali in forma continuativa oppure siano disposti a sostenere, con prestazioni gratuite, le varie iniziative promosse dalla comunità alloggio, dal centro diurno e dalla cooperativa che gestisce i servizi per il raggiungimento delle sue finalità, fatta salva l'opportunità di proporre autonomamente progetti ed azioni di tipo ricreativo e socio-culturale, che possano creare e rafforzare una relazione attiva con l'esterno.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. A, D. Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. I, D. Lgs. 117/2017);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. U, D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno:

a) nell'affiancamento agli operatori per la realizzazione di relazioni di amicizia agli ospiti della comunità;



- b) nella disponibilità ad una collaborazione per il trasporto e l'accompagnamento degli ospiti a visite specialistiche, verso i centri diurni o verso le proprie abitazioni, ecc.;
- c) nella collaborazione alle iniziative promozionali organizzate dalla comunità alloggio, dal centro diurno e dalla cooperativa che gestisce i servizi;
- d) nel tenere contatti vivi e solidali con le famiglie del territorio, interessate dalla disabilità, allo scopo di agevolare, informare e sostenere situazioni di particolari necessità;
- e) nel proporre eventuali iniziative esplicitate in premessa.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nei rispetti dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

**Art. 6 (Ammissione)** Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, su domanda dell'interessato e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

**Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)** Gli associati dell'organizzazione hanno diritto di:

- ° eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ° essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- ° votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- ° prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;



° denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs: 117/17 e s.m.i.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ° rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ° versare la quota associativa richiesta al momento dell'iscrizione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

**Art. 8 (Volontario e attività di volontariato)** L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

**Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)** La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

**Art. 10 (Gli organi sociali)** Sono organi dell'organizzazione:

- ° Assemblea degli associati
- ° Consiglio direttivo
- ° Presidente
- ° Organo di controllo
- ° Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

**Art. 11 (L'assemblea)** L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

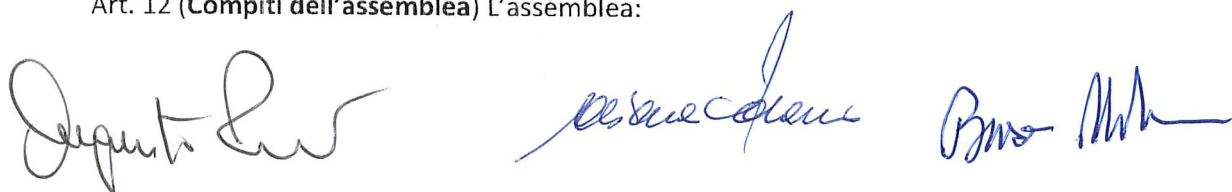
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

**Art. 12 (Compiti dell'assemblea)** L'assemblea:



- ° determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ° approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio di sociale;
- ° nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ° nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e  
L'organo di controllo;
- ° delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del  
terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ° delibera sull'esclusione degli associati;
- ° delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ° approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ° delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ° delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua  
competenza.

**Art. 13 (Convocazione)** L'assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce altresì su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario, il luogo e l'eventuale data di seconda convocazione. E' spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

**Art. 14 (Assemblea ordinaria)** L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

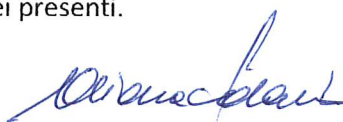
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguarda la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

**Art. 15 (Assemblea straordinaria)** L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

**Art. 16 (Consiglio direttivo)** Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 7 (sette) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.


Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- ° amministra l'organizzazione,
- ° attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ° predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione della Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ° predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ° stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ° cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ° è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- ° disciplina l'ammissione degli associati,
- ° accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Runts (registro unico del terzo settore) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 17 (Il presidente)** Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

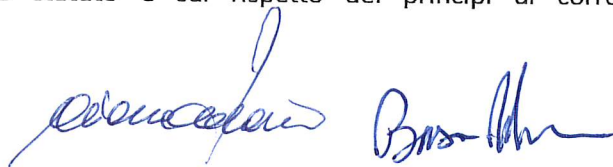
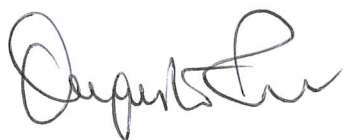
Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

**Art. 18 (Organo di controllo)** L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 (**Organo di Revisione legale dei conti**) E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 (**Risorse economiche**) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art.21 (**I beni**) I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22 (**Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**) L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23 (**Bilancio**) Il bilancio dell'esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24 (**Bilancio sociale**) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 25 (**Convenzioni**) Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale



rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 26 (**Personale retribuito**) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 (**Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**) Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (**Responsabilità dell'organizzazione**) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione

Art.29 (**Assicurazione dell'organizzazione**) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 30 (**devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31 (**Libri sociali**) L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa di iscrizione, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo.

Art.32 (**Disposizioni finali**) Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 33 (**Norma transitoria**) Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine in cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

